Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 296

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 26 ottobre 1984

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Bolzano

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO (CONCORSI) ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 296 DEL 26 OTTOBRE 1984:

MINISTERO DELLE FINANZE

Individuazione, ai sensi dell'art. 22, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, dei ruoli dirigenziali cui può accedere il personale direttivo delle abolite imposte di consumo.

Individuazione, ai sensi dell'art. 22, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, del ruolo dirigenziale cui possono accedere gli impiegati provenienti dagli enti pubblici soppressi inquadrati nel ruolo speciale istituito presso il Ministero delle finanze con decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1982, n. 1162, ruolo tecnico.

Scrutinio per merito comparativo, concorso speciale per esami e corso-concorso di formazione dirigenziale a complessivi trentotto posti di primo dirigente della carriera direttiva delle intendenze di finanza.

Scrutinio per merito comparativo, concorso speciale per esami e corso-concorso di formazione dirigenziale a complessivi trentotto posti di primo dirigente del ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva dell'amministrazione centrale.

Scrutinio per merito comparativo, concorso speciale per esami e corso-concorso di formazione dirigenziale a complessivi cinque posti di primo dirigente della carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette, ruolo del personale tecnico dei laboratori chimici delle dogane.

Scrutinio per merito comparativo, concorso speciale per esami e corso-concorso di formazione dirigenziale a complessivi dieci posti di primo dirigente della carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette, ruolo del personale degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione.

Scrutinio per merito comparativo e corso-concorso di formazione dirigenziale a complessivi due posti di primo dirigente del ruolo speciale istituito con decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1982, n. 1162.

Scrutinio per merito comparativo, concorso speciale per esami, corso-concorso di formazione dirigenziale e concorso pubblico, per titoli ed esami, a complessivi quarantacinque posti di primo dirigente della carriera direttiva dell'amministrazione periferica del catasto e servizi tecnici erariali.

Scrutinio per merito comparativo, concorso speciale per esami e corso-concorso di formazione dirigenziale a complessivi quarantacinque posti di primo dirigente della carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette, ruolo del personale amministrativo delle dogane.

Scrutinio per merito comparativo, concorso speciale per esami e corso-concorso di formazione dirigenziale a complessivi ottantasette posti di primo dirigente della carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette.

Scrutinio per merito comparativo, concorso speciale per esami e corso-concorso di formazione dirigenziale a complessivi tre posti di primo dirigente della carriera direttiva del personale per i servizi meccanografici.

Scrutinio per merito comparativo, concorso speciale per esami e corso-concorso di formazione dirigenziale a complessivi ottantotto posti di primo dirigente della carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo del personale degli uffici del registro e degli ispettorati compartimentali.

Scrutinio per merito comparativo, concorso speciale per esami e corso-concorso di formazione dirigenziale a complessivi sedici posti di primo dirigente della carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo delle conservatorie dei registri immobiliari.

(Da 5537 a 5549)

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 296 DEL 26 OTTOBRE 1984:

Ministero delle finanze: Tariffe di reddito dominicale, di reddito agrario e deduzioni fuori tariffa per i comuni della provincia di Macerata.

(2734)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 24 ottobre 1984, n. **708.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 agosto 1984, n. 520, recante modifica all'articolo 15, ultimo comma, della legge 12 agosto 1982, n. 531, concernente sospensione dei pagamenti del Fondo centrale di garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il decreto-legge 29 agosto 1984, n. 520, recante modifica all'articolo 15, ultimo comma, della legge 12 agosto 1982, n. 531, concernente sospensione dei pagamenti del Fondo centrale di garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane, è convertito in legge con la seguente modificazione:

All'articolo 1, *dopo le parole* « non opera », *sono aggiunte le seguenti*: « fino al 30 aprile 1985 ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 ottobre 1984

PERTINI

CRAXI — GORIA — NICOLAZZI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del giorno 29 ottobre* 1984.

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 18 ottobre 1984.

Autorizzazione per l'anno 1984 agli ispettori tributari appartenenti al servizio centrale degli ispettori tributari ad accedere presso le aziende ed istituti di credito e presso l'Amministrazione postale.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visti gli articoli 33 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificati o sostituiti dagli articoli 2, 3 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1982, n. 643;

Visto l'art. 11, comma quinto, della legge 24 aprile 1980, n. 146;

Ritenuta l'opportunità che agli ispettori tributari nominati ai sensi dell'art. 9 della legge 24 aprile 1980, n. 146, sia riconosciuto il potere di accesso presso le aziende ed istituti di credito e presso l'Amministrazione postale;

Considerata la necessità di emanare il decreto previsto nell'art. 33, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

Decreta:

Gli ispettori tributari nominati ai sensi degli articoli 9 e seguenti della legge 24 aprile 1980, n. 146, sono abilitati ad accedere, presso le aziende ed istituti di credito e presso l'Amministrazione postale nei casi previsti dall'art. 35, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come modificato dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1982, n. 463 e dell'art. 51-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1982, n. 463, allo scopo di compiere le rilevazioni dirette previste dall'art. 33, secondo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1982, n. 463 e dall'art. 52, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, modificato dal ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 463 del 1982.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 ottobre 1984

Il Ministro: VISENTINI

(5570)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 15 maggio 1984.

Determinazione del valore e delle caratteristiche di un francobollo celebrativo del 40° anniversario del « Patto di Roma ».

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1984, n. 102, con il quale è stata autorizzata l'emissione nel 1984, fra l'altro, di un francobollo celebrativo del 40° anniversario del « Patto di Roma »;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1625 del 4 maggio 1984;

Decreta:

Articolo unico

E' emesso un francobollo da L. 450, celebrativo del 40° anniversario del « Patto di Roma ».

Detto francobollo è stampato in rotocalco, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40×30; formato stampa: mm 36×26; dentellatura: 14×13¼; tiratura: quattro milioni di esemplari; colori: quadricromia; foglio: cinquanta esemplari.

La vignetta raffigura di profilo i tre sindacalisti promotori del « Patto di Roma » su un fondino ispirato al lavoro in fabbrica e nei campi. Sul francobollo figurano la leggenda « PATTO DI ROMA 1944-1984 », i nomi « GIUSEPPE DI VITTORIO », « BRUNO BUOZZI » e « ACHILLE GRANDI » quindi « ITALIA » ed il valore « 450 ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 maggio 1984

Il Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni
GAVA

p. *Il Ministro del tesoro*
RAVAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *settembre* 1984
Registro n. 30 *Poste, foglio n.* 327

(5574)

DECRETO 17 luglio 1984.

Determinazione delle quote di surrogazione del personale, dei costi di uso delle apparecchiature e degli automezzi e delle spese generali ai fini del rimborso degli oneri sostenuti dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per prestazioni rese a terzi.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 19 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il decreto ministeriale 2 aprile 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 31 maggio 1982;

Ritenuta la necessità di aggiornare le quote di surrogazione del personale delle poste e delle telecomunicazioni per le prestazioni rese a terzi e quelle per l'uso degli automezzi di proprietà dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, stabilite col predetto decreto ministeriale 2 aprile 1982;

Rilevata l'opportunità d'inserire nello stesso provvedimento anche le quote di utilizzo delle apparecchiature occorrenti;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

I compensi dovuti da altre amministrazioni statali, enti e privati, per i lavori e le prestazioni di qualsiasi natura effettuate per loro conto dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, sono calcolati sulla base dei sottoelencati elementi:

a) quota di surrogazione del personale: L. 101.650 giornaliere; per i lavori di durata inferiore alla giornata lavorativa la quota è fissata in L. 16.050 per ogni ora o frazione di ora fino al 30 giugno 1985 e in L. 16.480 dal 1° luglio 1985;

b) altri compensi spettanti al personale per lavoro straordinario, per servizio notturno, per missione: rimborso sulla base delle tariffe e diarie vigenti;

c) quota oraria di utilizzo di apparecchiature: 0,056 per mille del costo iniziale delle apparecchiature stesse;

d) quota d'uso degli automezzi di proprietà dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni:

autovetture: spesa fissa giornaliera L. 5.000, spesa chilometrica L. 233;

veicoli fino a 6 quintali: spesa fissa giornaliera L. 3.500, spesa chilometrica L. 200;

veicoli da oltre 6 fino a 20 quintali: spesa fissa giornaliera L. 6.000, spesa chilometrica L. 219;

veicoli da oltre 20 fino a 60 quintali: spesa fissa giornaliera L. 10.300, spesa chilometrica L. 259;

veicoli oltre 60 quintali: spesa fissa giornaliera L. 16.400, spesa chilometrica L. 345;

veicoli speciali e con rimorchio: spesa fissa giornaliera L. 44.300, spesa chilometrica L. 468;

telebus: spesa fissa giornaliera L. 98.200, spesa chilometrica L. 468.

La quota per l'uso dell'automezzo non comprende la quota di surrogazione per l'autista;

e) spese per i materiali impiegati: rimborso del costo in base ai prezzi correnti di mercato;

f) spese generali: 15% dell'ammontare complessivo degli oneri sostenuti.

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione, ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dalla medesima data è abrogato il decreto ministeriale 2 aprile 1982, citato nelle premesse.

Roma, addì 17 luglio 1984

Il Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni
GAVA

Il Ministro del tesoro
GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *ottobre* 1984
Registro n. 31 *Poste, foglio n.* 172

(5588)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 10 luglio 1984, n. **709**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di « S. Girolamo Emiliani », in Reggio Calabria.

N. 709. Decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1984, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Reggio Calabria 26 ottobre 1975, integrato con tre dichiarazioni, datate la prima 28 dicembre 1980 e le altre due 29 giugno 1983, relativo alla erezione della parrocchia di « S. Girolamo Emiliani », nel rione S. Anna di Reggio Calabria.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *ottobre* 1984
Registro n. 33 *Interno, foglio n.* 358

DECRETO 10 luglio 1984, n. **710**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della vicaria perpetua di « S. Stefano protomartire », in Reggio Calabria.

N. 710. Decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1984, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Reggio Calabria 26 dicembre 1974, integrato con tre dichiarazioni in data 13 luglio 1980, 9 agosto 1982 e 8 ottobre 1983, relativo alla erezione della vicaria perpetua di « S. Stefano protomartire », nel rione Fondo Versace di Reggio Calabria.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *ottobre* 1984
Registro n. 33 *Interno, foglio n.* 356

DECRETO 10 luglio 1984, n. **711**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di « Gesù Redentore », in Montesilvano.

N. 711. Decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1984, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Pescara-Penne 1° novembre 1982, integrato con tre dichiarazioni del 24 settembre 1983, relativo alla erezione della parrocchia di « Gesù Redentore », in Montesilvano (Pescara).

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *ottobre* 1984
Registro n. 33 *Interno, foglio n.* 357

DECRETO 10 luglio 1984, n. **712**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della soppressione della parrocchia di S. Bartolomeo apostolo, in Calci, e della erezione della parrocchia di S. Bartolomeo apostolo in S. Maria e S. Lucia, in Pontedera.

N. 712. Decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1984, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Pisa 22 febbraio 1983, relativo: alla soppressione della parrocchia di S. Bartolomeo apostolo, in frazione Tre Colli del comune di Calci (Pisa); alla erezione della parrocchia di S. Bartolomeo apostolo in S. Maria e S. Lucia, in località Travalda del comune di Pontedera (Pisa), con il trasferimento in essa del beneficio parrocchiale della soppressa parrocchia di S. Bartolomeo apostolo, in frazione Tre Colli del comune di Calci.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *ottobre* 1984
Registro n. 33 *Interno, foglio n.* 355

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Conferimento di diplomi al merito della redenzione sociale

Con decreto ministeriale 10 luglio 1984 è stato conferito al mons. Austillo Pellegrini, cappellano a riposo, il diploma di terzo grado al merito della redenzione sociale con consegna di medaglia di bronzo di cui lo stesso avrà facoltà di fregiarsi.

(5596)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 19 settembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta A. Vidal S.p.a., con sede legale e stabilimento in Marghera (Venezia), è prolungata al 25 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 19 settembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Seleco con stabilimenti in None, Vallenoncello, Campoformido e Teverola (Caserta) e filiali in Torino, Milano, Padova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Catania e Cagliari, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario per il periodo dal 2 aprile 1984 al 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 25 settembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Farmoplant, con sede in Milano, uffici in Milano, centro ricerche in Milano-Linate e stabilimento in Massa Carrara, compresi filiali di vendita e uffici periferici, è prolungata al 12 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 settembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Resem, con sede in Milano e unità produttive in Castellanza (Varese), Villadossola (Novara) e Casoria (Napoli), compresi uffici vendita e filiali, è prolungata al 19 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 settembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Acna, con sede di Milano e stabilimenti in Cesano Maderno (Milano), Piacenza, Cengio (Savona) e uffici vendita e filiali, è prolungata al 22 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 settembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Leonetta di Bari, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 16 maggio 1983 al 13 novembre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 settembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Leonetta di Bari, e prolungata al 12 febbraio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 settembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Leonetta di Bari, e prolungata al 13 maggio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Pirelli - Società pneumatici, stabilimento di Tivoli, è prolungata al 29 gennaio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tessitura Cantoni, con sede e stabilimenti in Castellanza (Varese) e Pontenossa (Bergamo), è prolungata al 4 novembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Zamberlan Domenico, con sede e stabilimento in Zugliano (Vicenza), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° settembre 1983 al 3 marzo 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cantoni Mastercot (dal 1° dicembre 1983 S.p.a. Tessitura di Olmina), con sede in Castellanza (Varese) e stabilimenti di Legnano, Varano Borghi (Varese), è prolungata al 4 novembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio Cantoni, ufficio e stabilimenti di Castellanza e stabilimenti in Pontenossa (Bergamo), Legnano e Bellano (Como), è prolungata al 4 novembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cantoni Satilai (dal 5 dicembre 1983 S.p.a. Cantoni finiture tessili), stabilimenti in Saronno (Varese) e Fagnano Olona (Varese), è prolungata al 4 novembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Marfili, filatura del Mare, con sede in Cagliari e stabilimento in Siniscola (Nuoro), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 gennaio 1984 al 1° luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Biemme, con sede legale e stabilimento in Granarolo Emilia (Bologna), è prolungata al 19 agosto 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Voxon S.p.a., con sede legale e stabilimento di Roma, è prolungata al 6 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. F.I.B. - Fabbrica italiana busti, con sede e stabilimento in Bologna, è prolungata al 1° luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lambers di Casalecchio di Reno (Bologna), è prolungata al 9 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. F.I.B. - Fabbrica italiana busti, con sede e stabilimento in Bologna, è prolungata al 1° aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Carrington di Carlazzo (Como), è prolungata al 10 aprile 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Carrington di Carlazzo (Como), è prolungata al 10 luglio 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Carrington di Carlazzo (Como), è prolungata al 9 ottobre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Coop. Edilter - Divisione meccanica I.T.M.A., con sede legale in Bologna e stabilimento di S. Giorgio di Piano (Bologna), è prolungata al 30 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Refrattari Massa, con sede in Genova e stabilimento in Massa, è prolungata al 14 agosto 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzata a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio Olcese Veneziano, con sede legale in Milano e stabilimento in Fiume Veneto (Pordenone), ora Filati pettinati S.r.l., è prolungata al 10 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Fiam - Utensili pneumatici S.p.a., con sede e stabilimento in Vicenza, è prolungata al 25 agosto 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Verrina S.r.l., con sede in Genova e stabilimento in Genova-Prà, è prolungata al 21 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Clevite S.r.l., in Gardolo di Trento (Trento), è prolungata al 12 agosto 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Grund Aebi di Atessa (Chieti), è prolungata al 29 gennaio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiere italiane riunite, con sede in Roma e stabilimento in Serravalle Sesia (Vercelli), è prolungata al 10 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italgel, con sede legale in Parma e stabilimento in Porto d'Ascoli (Ascoli Piceno), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° aprile 1983 al 30 settembre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica Verbena, via Montanara Salice Nord, 6, in Borgo Torrignano di Bologna, è prolungata al 4 marzo 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica Verbena, via Montanara Salice Nord, 6, in Borgo Tossignano di Bologna, è prolungata al 3 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.d.f. L. Favilli & C., in Livorno, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 16 gennaio 1984 al 15 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fabbrica italiana Magneti Marelli, con sede in Milano ed unità produttiva di Potenza, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 gennaio 1984 al 1° luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla C.M.C.M. - Cooperativa muratori cementisti e manovali di S. Alberto (Ravenna), è prolungata al 16 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) c *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Henkel italiana S.p.a., stabilimento di Milano, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° giugno 1984 al 30 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bartoletti, con sede legale in Forlì e stabilimenti in Forlì e Napoli, è prolungata al 30 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Unus di Padova, è prolungata al 22 gennaio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società finanziaria ed editoriale San Marco, in Venezia-Mestre, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° novembre 1983 al 29 aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Torcitura di Vittorio Veneto, con sede in Cesano Maderno (Milano) e stabilimento di Vittorio Veneto (Treviso) ora «Nuova torcitura di Vittorio Veneto S.p.a.», è prolungata al 15 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla F.A.T.M.E. - Fabbrica apparecchiature telefoniche e materiale elettrico S.p.a., con sede in Roma e stabilimenti di Roma, Napoli, Palermo, Catania, Venezia-Mestre, è prolungata al 27 maggio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Grund Aebi di Atessa (Chieti), è prolungata al 29 aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italgel, con sede legale in Parma e stabilimento in Porto d'Ascoli (Ascoli Piceno), è prolungata al 1° gennaio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Biemme, con sede legale e stabilimento in Granarolo Emilia (Bologna), è prolungata al 18 novembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 2 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Zamberlan Domenico, con sede e stabilimento in Zugliano (Vicenza), è prolungata al 2 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio di Mogliano, con sede e stabilimento in Mogliano Veneto (Treviso), è prolungata al 18 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Grund Aebi di Atessa (Chieti), è prolungata al 29 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italgel, con sede legale in Parma e stabilimento in Porto d'Ascoli (Ascoli Piceno), è prolungata al 1° aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio di Mogliano, con sede e stabilimento in Mogliano Veneto (Treviso), è prolungata al 17 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Indesit, con sede legale in Rivalta Torinese (Torino) e stabilimenti in Orbassano (Torino), None (Torino) e Teverola (Caserta), è prolungata al 16 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 ottobre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Samim, con sede legale in Roma e miniera di Fontana Raminosa-Gadoni (Nuoro), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 21 marzo 1983 al 18 settembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 6 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Costruzioni sarde, cantiere di Porto Torres (Sassari), è prolungata al 29 gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Samim, con sede legale in Roma e miniera di Fontana Raminosa-Gadoni (Nuoro), è prolungata al 18 dicembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Costruzioni sarde, cantiere di Porto Torres (Sassari), è prolungata al 29 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Samim, con sede legale in Roma e miniera di Fontana Raminosa-Gadoni (Nuoro), è prolungata al 18 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Costruzioni sarde, cantiere di Porto Torres (Sassari), è prolungata al 29 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fiat veicoli industriali, con sede in Torino, stabilimenti, uffici e centri commerciali in tutta Italia, è prolungata al 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 ottobre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fiat termomeccanica, con sede, stabilimento ed uffici in Torino, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 30 aprile 1984 al 28 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fiat carrelli elevatori, con sede in Torino, uffici di Milano, stabilimento di Modugno (Bari), e centro ricambi ed assistenza di Rozzano (Milano), è prolungata al 14 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fiat T.T.G., gestione ex Nebiolo di Torino, è prolungata al 30 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fiatallis europe, con sede in Stupinigi (Torino), stabilimenti di Lecce e Volvera (Torino) e filiali commerciali in Casoria (Napoli), Catania, Crotone, Falconara, Rozzano e Verona, è prolungata al 15 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gilardini, divisione Whitehead Motofides, con sede in Torino e stabilimenti di Livorno e Marina di Pisa, è prolungata al 25 novembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.T., con sede e stabilimento in Terni, è prolungata al 20 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gilardini, con sede in Torino, stabilimenti ed uffici in Venaria Reale (Torino), divisione Cromodora, è prolungata al 30 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(5405-5502)

Provvedimenti concernenti il trattamento di pensionamento anticipato

Con decreto ministeriale 4 ottobre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. La Metalli industriale, con sede centrale in Firenze, che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 30 giugno 1984 al 31 dicembre 1984.

Con decreto ministeriale 10 ottobre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fabbrica Pisana, con sede legale in Pisa e stabilimenti in Caserta, Sevigliano (Cuneo) e Torino, che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° luglio 1984 al 31 dicembre 1984.

(5501)

Scioglimento della società cooperativa agricola tabacchicoltori «Madonna dell'Abbondanza», in Cursi, e nomina del commissario liquidatore.

Con decreto ministeriale 2 ottobre 1984 la società cooperativa agricola tabacchicoltori «Madonna dell'Abbondanza», in Cursi (Lecce), costituita per rogito notaio avv. Bruno Franco in data 27 giugno 1977, repertorio n. 159111, registro società n. 4537, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Alfredo Barone.

(5408)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Dichiarazione della esistenza di eccezionale calamità degli eventi sismici in provincia di Frosinone

Con decreto ministeriale 15 ottobre 1984, n. 1420, è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 590/81, l'esistenza del carattere di eccezionalità del terremoto verificatosi il 7 e 11 maggio 1984 nel territorio dei seguenti comuni della provincia di Frosinone: Alvito, Aquino, Arpino, Atina, Belmonte Castello, Broccostella, Campoli Appennino, Casalattico, Casalvieri, Cassino, Castelliri, Castrocielo, Cervaro, Colle S. Magno, Pontechiari, Gallinaro, Isola Liri, M.S.G. Campano, Pescosolido, Picinisco, Piedimonte S.G., Pignataro Int., Pofi, Pontecorvo, Posta Fibreno, Rocca d'Arce, Roccasecca, S. Ambrogio S.G., S. Apollinare, S. Elia F.R., Santopadre, S. Vittore del L., Settefrati, Sora, Terelle, Vallerotonda, Vicalvi, Villa Latina e Viticuso.
La regione Lazio, ai sensi dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvederà alla delimitazione del territorio danneggiato ed alla specificazione del tipo di provvidenze da applicarsi, previste dalla legge 15 ottobre 1891, n. 590.

(5579)

MINISTERO DEL TESORO

Approvazione del nuovo statuto del Banco di Napoli e della annessa sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità.

Con decreto ministeriale 10 ottobre 1984 è stato approvato il nuovo statuto del Banco di Napoli e il nuovo statuto della annessa Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità.

(5577)

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(2ª *pubblicazione*) Elenco n. 9

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3 Mod. 241. — Data: 2 marzo 1979. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale del tesoro di Oristano. — Intestazione: Mura Giovanni. — Titoli del debito pubblico: nominativi 2. — Capitale: L. 85.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(5308)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Corso dei cambi del 22 ottobre 1984 presso le sottoindicate borse valori

N. 207

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	1908,500	1908,500	1908,70	1908,500	1906,25	1908,25	1908 —	1908,500	1908,500	1908,50
Marco germanico .	618,550	618,550	618,75	618,550	618,50	618,40	618,250	618,550	618,550	618,55
Franco francese	201,700	201,700	201,35	201,700	201,85	201,70	201,700	201,700	201,700	201,70
Fiorino olandese .	548,650	548,650	548,50	548,650	549 —	548,62	548,600	548,650	548,650	548,65
Franco belga .	30,630	30,630	30,63	30,630	30,60	30,62	30,626	30,630	30,630	30,63
Lira sterlina .	2282,800	2282,800	2278 —	2282,800	2280 —	2283 —	2283,200	2282,800	2282,800	2282,80
Lira irlandese	1919,500	1919,500	1918 —	1919,500	1918 —	1919,27	1919,05	1919,500	1919,500	—
Corona danese .	171,530	171,530	171,50	171,530	171,65	171,52	171,510	171,530	171,530	171,53
Dracma	15,175	15,175	15,15	15,175	—	—	15,163	15,175	15,175	—
E.C.U. .	1379,600	1379,600	1380 —	1379,600	1377,30	1380 —	1380,400	1379,600	1379,600	1379,60
Dollaro canadese .	1444,200	1444,200	1443 —	1444,200	1440 —	1443,43	1443,700	1444,200	1444,200	1444,20
Yen giapponese .	7,711	7,711	7,70	7,711	7,69	7,71	7,712	7,711	7,711	7,772
Franco svizzero .	753,740	753,740	753,35	753,740	752 —	753,57	753,400	753,740	753,740	753,75
Scellino austriaco .	88,150	88,150	88,60	88,150	88,12	88,13	88,125	88,150	88,150	88,15
Corona norvegese . .	213,760	213,760	213,50	213,760	213,60	213,84	213,920	213,760	213,760	213,75
Corona svedese .	218,590	218,590	218,55	218,590	218,25	218,63	218,670	218,590	218,590	218,58
FIM .	297,880	297,880	297,25	297,880	297,40	297,90	297,920	297,880	297,880	—
Escudo portoghese	11,610	11,610	11,78	11,610	11,63	11,63	11,650	11,610	11,610	11,62
Peseta spagnola .	10,990	10,990	11 —	10,990	11 —	10,99	10,991	10,990	10,090	10,99

Media dei titoli del 22 ottobre 1984

Titolo	Media
Rendita 5% 1935 . .	61,850
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1970-85 .	93,250
» 6% » » 1971-86 .	89,600
» 6% » » 1972-87 .	87,750
» 9% » » 1975-90 .	91 —
» 9% » » 1976-91 .	88,100
» 10% » » 1977-92 .	96,750
» 12% (Beni Esteri 1980) .	90,900
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 .	81,300
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10% .	94,100
» » » 1-4-1981/86 16% .	100,600
» » » 1-6-1981/86 16% .	106,250
» » » TR 2,5% 1983/93 .	90,900
» » » Ind. ENI 1-8-1988 .	102,100
» » » » EFIM 1-8-1988	101,100
» » » » 1-11-1982/84 .	99,975
» » » » 1-12-1982/84 .	100 —
» » » » 1-1-1983/85 .	100 —
» » » » 1-2-1983/85 .	100,050
» » » » 1-3-1983/85 .	100,075
» » » » 1-4-1983/85 .	100,200
» » » » 1-5-1983/85 .	100,375
» » » » 1-6-1983/85 .	100,375
» » » » 1-1-1982/86 .	101,400
» » » » 1-3-1982/86 .	101,450
» » » » 1-5-1982/86 .	101,700
» » » » 1-6-1982/86 .	101,600
» » » » 1-7-1982/86 .	101,575
» » » » 1-8-1982/86 .	101,275
» » » » 1-9-1982/86 .	101,125
» » » » 1-10-1982/86 .	101,650
» » » » 1-11-1982/86 .	101,475
» » » » 1-12-1982/86 .	101,375
» » » » 1-7-1983/86 .	99,900
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-8-1983/86 .	99,875
» » » » 1-9-1983/86 .	100,075
» » » » 1-10-1983/86 .	100,175
» » » » 1-1-1983/87 .	101,275
» » » » 1-2-1983/87 .	101,300
» » » » 1-3-1983/87 .	101,275
» » » » 1-4-1983/87 .	101,375
» » » » 1-5-1983/87 .	101,450
» » » » 1-6-1983/87 .	101,375
» » » » 1-11-1983/87 .	100,350
» » » » 1-12-1983/87 .	100,075
» » » » 1-7-1983/88 .	101,300
» » » » 1-8-1983/88 .	101,200
» » » » 1-9-1983/88 .	101,200
» » » » 1-10-1983/88 .	101,250
» » » » 1-11-1983/88 .	101,475
» » » » 1-1-1984/88 .	99,725
» » » » 1-2-1984/88 .	99,850
» » » » 1-3-1984/88 .	99,475
» » » » 1-11-1983/90 .	101,475
» » » » 1-12-1983/90 .	101,325
» » » » 1-1-1984/91 .	101,275
» » » » 1-2-1984/91 .	101,225
» » » » 1-3-1984/91 .	99,875
Buoni Tesoro Pol. 18% 1-1-1985 .	100,300
» » » 17% 1-5-1985 .	101 —
» » » 17% 1-7-1985 .	101,050
» » » 17% 1-10-1985 .	101,625
» » » 16% 1-1-1986 .	100,900
» » » 14% 1-4-1986 .	99,050
» » Nov. 12% 1-10-1987 .	95,450
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22-2-1982/89 14%	107,900
» » » » 22-11-1982/89 13%	104,150
» » » » 1983/90 11,50%	99,500

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 22 ottobre 1984

Valuta	Cambio
Dollaro USA . . .	1908,250
Marco germanico .	618,400
Franco francese	201,700
Fiorino olandese .	548,625
Franco belga .	30,628
Lira sterlina	2283 —
Lira irlandese . . .	1919,275
Corona danese	171,520
Dracma . .	15,169
E.C.U. . . .	1380 —
Dollaro canadese . .	1443,950
Yen giapponese . . .	7,711
Franco svizzero . .	753,570
Scellino austriaco .	88,137
Corona norvegese .	213,840
Corona svedese . .	218,630
FIM . .	297,900
Escudo portoghese	11,630
Peseta spagnola . .	10,990

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Misure dirette a disciplinare i rapporti con gli incaricati delle funzioni di direttore dei lavori, ingegnere capo e collaudatore in corso d'opera. (Ordinanza n. 373/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 62, quarto comma, del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537;

Vista la legge 2 marzo 1949, n. 143, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 488, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1983, n. 748;

Vista l'ordinanza n. 366/FPC/ZA in data 10 ottobre 1984;

Ritenuta l'opportunità di regolare i compiti e di fissare le modalità di pagamento per i soggetti incaricati delle funzioni di direttore lavori, ingegnere capo e collaudatore in corso d'opera, per tutti gli interventi di competenza del servizio opere pubbliche del Dipartimento per la protezione civile;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni diversa disposizione vigente;

Dispone:

Art. 1.

Il direttore dei laovri è obbligato a provvedere all'espletamento delle funzioni oltre che ai sensi del regolamento 25 maggio 1895, n. 350, e alle successive leggi nazionali e regionali, alle disposizioni contenute nella convenzione tra il Ministro e il concessionario e a quelle impartite in proposito dal Ministro e dall'ingegnere capo. L'incarico professionale si intende perfezionato con il ricevimento, da parte del Ministro, della nota di accettazione dell'incarico medesimo di cui al successivo art. 13 ed avrà termine ad avvenuta approvazione degli atti di collaudo.

Il professionista si avvale di personale dipendente — con qualifica minima di geometra — per l'assistenza giornaliera e la tenuta della contabilità secondo le modalità e nei limiti previsti dal citato regio decreto n. 350/1895.

Art. 2.

L'onorario per la direzione lavori comprende i compensi previsti dalle tariffe professionali nonché quanto occorre per la misura, la contabilità, la liquidazione dei lavori, l'assistenza e sorveglianza giornaliera dei cantieri per la tenuta dei libretti di misura e dei registri di contabilità e per l'assistenza al collaudo.

Il compenso è comprensivo, inoltre, delle spese relative alle attività da prestarsi in fase di progettazione, in sede di definizione di eventuali varianti o nuovi prezzi e di tutte le altre spese di cui agli articoli 1 e 4 della presente ordinanza.

Art. 3.

I pagamenti dei compensi di cui al precedente articolo sono erogati contestualmente alla emissione dei singoli S.A.L., in misura proporzionale agli stessi. Su tali compensi vengono effettuate ritenute pari al 10 % dell'importo a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti. Esse sono corrisposte a saldo, dopo l'approvazione del collaudo.

Art. 4.

Il direttore dei lavori è tenuto a trasmettere mensilmente ai competenti uffici di alta sorveglianza istituiti dal Ministro, relazioni sull'andamento dei lavori, sullo stato di avanzamento degli stessi e sui problemi connessi.

Art. 5.

L'ingegnere capo è obbligato a provvedere all'espletamento delle funzioni oltre che ai sensi del regolamento 25 maggio 1895, n. 350, e alle successive leggi nazionali e regionali, alle disposizioni contenute nella convenzione tra il Ministro e il concessionario delle opere.

L'incarico professionale viene perfezionato con il ricevimento da parte del Ministro della nota d'accettazione dell'incarico medesimo di cui al successivo art. 13 ed ha termine ad avvenuta approvazione degli atti di collaudo.

Art. 6.

L'onorario per l'ingegnere capo comprende i compensi previsti dalla tariffa professionale nonché quanto occorre per le attività da prestarsi in fase di progettazione, in sede di definizione di eventuali varianti e nuovi prezzi, e di tutte le altre spese di cui agli articoli 5 e 8, senza alcuna maggiorazione per l'attività di assistenza e indirizzo di cui sopra.

Art. 7.

I pagamenti dei compensi di cui al precedente articolo sono erogati contestualmente alla emissione dei singoli S.A.L. in misura proporzionale agli stessi. Su tali compensi vengono effettuate ritenute pari al 10 % a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti. Esse sono corrisposte a saldo, dopo l'approvazione del collaudo.

Art. 8.

L'ingegnere capo è tenuto a trasmettere mensilmente ai competenti uffici di alta vigilanza istituiti dal Ministro, relazioni sull'andamento dei lavori, sullo stato di avanzamento degli stessi e sui problemi connessi.

Art. 9.

I componenti la commissione di collaudo sono obbligati a provvedere all'espletamento delle funzioni ai sensi del regolamento 25 maggio 1895, n. 350, restando, altresì, obbligati a tutti gli adempimenti previsti dalle leggi nazionali e regionali in materia.

L'incarico viene perfezionato, con il ricevimento da parte del Ministro della nota d'accettazione dell'incarico medesimo di cui al successivo art. 13 ed ha termine ad avvenuta approvazione degli atti di collaudo.

Art. 10.

L'onorario previsto per i collaudatori è comprensivo del compenso da prestarsi per l'assistenza e verifica di tutte le attività da svolgere a norma degli articoli 91 e seguenti del regolamento n. 350/1895 e degli articoli 9 e 12, della presente ordinanza e di ogni altro compenso previsto dalla tariffa ivi incluso il rimborso delle spese sostenute.

Art. 11.

I pagamenti sono effettuati con le seguenti modalità:

a) dopo l'inizio dei lavori un acconto del 25 % del compenso spettante ai sensi dell'articolo precedente determinato sulla base dell'ammontare dei lavori affidati in concessione;

b) all'emissione dello stato di avanzamento attestante l'avvenuta contabilizzazione di un importo pari o superiore al 70 % delle opere, ulteriore acconto sino al raggiungimento di un ammontare complessivo pari al 60 % del compenso spettante, determinato sulla base dell'ammontare del progetto esecutivo approvato;

c) il saldo, dopo l'approvazione del collaudo e sulla base dell'importo accertato dal certificato di collaudo approvato.

Art. 12.

La commissione di collaudo, con la partecipazione di almeno tre componenti, provvede alla visita mensile dei cantieri ed assicurerà comunque il costante riscontro dei lavori onde poter procedere su richiesta del Ministro, alla immediata collaudazione parziale delle opere eseguite.

Art. 13.

Il pagamento dei compensi sarà corrisposto agli incaricati delle funzioni predette direttamente dal concedente per conto del concessionario e trattenendo il corrispettivo sui singoli certificati di pagamento delle note d'acconto e delle rate di saldo.

La presente ordinanza verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 ottobre 1984

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(5551)

Proroga del termine di cui all'art. 5 dell'ordinanza 8 agosto 1984, n. 318/FPC/ZA, concernente la disciplina degli interventi nel settore agricolo colpito dai terremoti del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 e 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania. (Ordinanza n. 374/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista l'ordinanza n. 318/FPC/ZA dell'8 agosto 1984;
Ravvisata l'opportunità di aderire alla richiesta dei sindaci interessati dal terremoto del 7 ed 11 maggio, avanzata nel corso della riunione del 9 ottobre 1984;
Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Il termine di cui alla lettera *b*) dell'art. 5 dell'ordinanza n. 318/FPC/ZA dell'8 agosto 1984 è prorogata al 12 novembre 1984.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 ottobre 1984

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(5552)

Ulteriore proroga delle disposizioni concernenti il collocamento in aspettativa del delegato alla protezione civile del comune di Bacoli. (Ordinanza n. 375/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;
Viste le proprie ordinanze n. 22/FPC del 7 ottobre 1983, n. 51/FPC del 31 ottobre 1983, n. 74/FPC del 30 novembre 1983, n. 78/FPC del 5 dicembre 1983, n. 101/FPC del 10 gennaio 1984, n. 120/FPC del 7 febbraio 1984, n. 136/FPC dell'8 marzo 1984, n. 174/FPC/ZA del 30 marzo 1984, n. 299/FPC/ZA del 20 luglio 1984 e n. 332/FPC/ZA del 29 agosto 1984;
Vista la nota n. 16853 del 5 ottobre 1984, con la quale il sindaco di Bacoli ha chiesto un'ulteriore proroga delle precedenti disposizioni per il consigliere delegato sig. Grasso Domenico;
Vista la nota n. 600/BRA/GAB del 16 ottobre 1984 con la quale il prefetto di Napoli esprime parere favorevole all'accoglimento della cennata richiesta tenuto conto della persistenza delle esigenze locali connesse al fenomeno bradisismico;
Ravvisata, quindi, la necessità di accogliere la predetta istanza;
Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Il consigliere delegato alla protezione civile del comune di Bacoli può continuare a fruire dell'aspettativa fino al 30 ottobre 1984, con le stesse modalità previste nell'ordinanza n. 22/FPC del 7 ottobre 1983.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 ottobre 1984

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(5553)

Assegnazione di fondi alla regione Abruzzo per il reintegro di somme impiegate per interventi di somma urgenza. (Ordinanza n. 376/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;
Visto il decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363;
Visto il decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010;
Considerato che la regione Abruzzo è stata autorizzata con telegramma n. 03466 in data 17 maggio 1984 ad eseguire con il rito di somma urgenza gli interventi di cui alla lettera *a*) dell'art. 1 del citato decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010 utilizzando in deroga alle vigenti disposizioni, proprie risorse di bilancio;
Vista la nota n. 1688/UPC del 20 settembre 1984, con la quale la giunta regionale d'Abruzzo chiede il reintegro delle somme stornate dai propri capitoli numeri 40505 e 39900 già utilizzate per l'esecuzione dei cennati lavori dei quali viene contestualmente presentato il prospetto analitico riepilogativo;
Ravvisata la necessità di reintegrare ai predetti capitoli del bilancio della regione Abruzzo la somma complessiva di L. 1.033.622.000;
Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria normativa;

Dispone:

A carico del fondo di cui all'art. 2 del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938, è assegnata alla regione Abruzzo, a reintegro del prelevamento effettuato dai capitoli numeri 40505 e 39900 del bilancio regionale per l'esecuzione degli interventi di somma urgenza eseguiti ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, nei comuni della regione danneggiati dai movimenti sismici del 7-11 maggio 1984, la somma complessiva di L. 1.033.622.000.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 ottobre 1984

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(5554)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

(DESIGNATO PER L'ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 21 E 32 DELLA LEGGE 14 MAGGIO 1981, N. 219)

Modifiche all'ordinanza n. 8/219/ZA dell'8 agosto 1984 concernente integrazione dei componenti del comitato consultivo per l'esame delle questioni tecniche ed amministrative connesse all'attuazione degli articoli 21 e 32 della legge n. 219/1981. (Ordinanza n. 18/219/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

(DESIGNATO PER L'ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 21 E 32 DELLA LEGGE 14 MAGGIO 1981, N. 219)

Visti gli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219;
Visto l'art. 9 del decreto-legge 27 febbraio 1983, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 marzo 1984;
Visto il decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363;
Vista l'ordinanza n. 6/219/ZA con la quale è stato istituito il comitato consultivo per l'esame delle questioni tecniche ed amministrative connesse all'attuazione degli articoli 21 e 32 della legge n. 219/1981;
Vista l'ordinanza n. 8/219/ZA del 7 agosto 1984, con cui è stata integrata la composizione del comitato consultivo citato, con la nomina dell'avv. Felice Pagano;
Considerato che nella anzidetta ordinanza l'avv. Felice Pagano, per mero errore materiale, è stato menzionato quale avvocato distrettuale dello Stato di Napoli;
Ritenuta pertanto la necessità di apportare opportune correzioni alla citata ordinanza;
Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni diversa disposizione vigente;

Dispone:

All'art. 8 dell'ordinanza n. 8/219/ZA del 7 agosto 1984, le parole « l'avvocato distrettuale di Napoli » sono sostituite dalle seguenti « l'avvocato distrettuale dello Stato di Salerno ».

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 ottobre 1984

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(5555)

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi massimi al consumo dei gasoli, petroli e olii combustibili. (Comunicato della segreteria)

In attuazione del provvedimento C.I.P. n. 26/1982 del 6 luglio 1982, modificato con provvedimenti n. 37/1982 del 15 settembre 1982, n. 49 del 15 dicembre 1982 e n. 34 del 16 ottobre 1984, si comunicano i prezzi massimi al consumo, comprensivi delle imposte, dei sottoelencati prodotti petroliferi, riferiti ai corrispondenti prezzi medi europei, ricavati dai dati trasmessi dalla Direzione energia della C.E.E., con telex n. 185111 del 23 ottobre 1984 praticabili dal 26 ottobre 1984 secondo la normativa vigente, ai livelli di scambio previsti dal richiamato provvedimento C.I.P.:

Gasolio autotrazione	L./lt	669
Gasolio agricoltura .	»	481
Petrolio agricoltura .	»	470
Gasolio pesca e piccola marina .	»	445
Petrolio pesca e piccola marina .	»	435
Olio combustibile ATZ	L./kg	444
Olio combustibile BTZ .	»	488

Prodotti da riscaldamento:

		Fasce provinciali				
		A	*B*	*C*	*D*	*E*
Gasolio	L./lt	633	636	639	642	645
Petrolio (*)	»	689	692	695	698	701
Olio comb.le fluido	L./kg	567	570	573	576	579

A) Ancona, Cagliari, Caserta, Catania, Livorno, Napoli, Palermo, Pisa, Ravenna, Siracusa, Trieste.

B) Ascoli, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Chieti, Enna, Firenze, Genova, Gorizia, Isernia, Latina, La Spezia, Lecce, Lucca, Padova, Pesaro, Pescara, Pistoia, Pordenone, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Taranto, Teramo, Treviso, Venezia.

C) Alessandria, Asti, Campobasso, Massa Carrara, Cremona, Forlì, Frosinone, Grosseto, Imperia, Macerata, Milano, Oristano, Pavia, Piacenza, Ragusa, Siena, Trapani, Udine, Vicenza, Viterbo.

D) Agrigento, Arezzo, Belluno, Bergamo, Brescia, Bologna, Como, Cuneo, Ferrara, Foggia, Mantova, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Parma, Perugia, Potenza, Reggio Emilia, Rieti, Sassari, Terni, Torino, Varese, Vercelli, Verona.

E) Aosta, Bolzano, Catanzaro, Cosenza, L'Aquila, Reggio Calabria, Sondrio, Trento.

Maggiorazioni di prodotti da riscaldamento:

Bacino lagunare di Venezia	L./lt	10
Comuni oltre 1.000 mt. s.l.m.	»	8
Isole minori	»	15

Le suddette maggiorazioni sono da intendersi in lire/kg quando riferite all'olio combustibile fluido.

(*) In canistri da 20 lt franco negozio.

(5637)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso pubblico, per esami, a duecentotredici posti di ispettore del ruolo tecnico della carriera direttiva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del suddetto decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, la legge 18 marzo 1958, n. 288 e la legge 4 gennaio 1968, n. 15, sulle documentazioni, sulle legalizzazioni ed autenticazioni di firma;

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570, recante nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi;

Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 702, contenente il regolamento per il personale dei ruoli statali dei servizi antincendi;

Vista la legge 14 marzo 1958, n. 251, concernente la modifica degli articoli 9 e 11 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570;

Vista la legge 31 ottobre 1961, n. 1169, relativa al riordinamento dei ruoli del personale della carriera direttiva e di concetto dei servizi antincendi;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla disciplina generale delle assunzioni obbligatorie;

Vista la legge 19 ottobre 1970, n. 744, per i profughi della Libia;

Vista la legge 8 dicembre 1970, n. 996, sulla protezione civile e, in particolare, la tabella *E* riguardante la pianta dell'attuazione del nuovo organico degli ufficiali della protezione civile e dei servizi antincendi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sulla disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 27 dicembre 1973, n. 850, riguardante l'aumento degli organici nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Visti i decreti ministeriali 8 luglio 1975, e 3 gennaio 1980, con i quali, sentito il Consiglio superiore della pubblica amministrazione, sono stati determinati i programmi d'esame dei concorsi di ammissione nelle varie carriere del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Vista la legge 10 agosto 1976, n. 557, con la quale è stato convertito in legge il decreto-legge 2 luglio 1976, n. 463, recante norme urgenti per l'organizzazione dei servizi antincendi e di protezione civile;

Vista la legge 23 dicembre 1980, n. 930, recante norme sui servizi antincendi negli aeroporti e sui servizi di supporto tecnico ed amministrativo contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Visto l'art. 26-*quinquies*, secondo comma, della legge 29 febbraio 1980, n. 33, che prevede la riserva del 50% dei posti disponibili presso le amministrazioni dello Stato in favore dei giovani iscritti nelle liste di cui alla legge 1° giugno 1977, n. 285;

Accertata la disponibilità dei posti nel ruolo organico della carriera tecnica direttiva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Visto l'art. 5 della predetta legge 23 dicembre 1980, n. 930, che prevede la deroga alla procedura stabilita dall'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249;

Vista la legge 4 marzo 1982, n. 66, recante aumento degli organici e norme integrative dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Visto l'art. 40 della legge 20 settembre 1980, n. 574;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a complessivi duecentotredici posti — dei quali ventisei posti sono riservati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, al personale del Corpo nazionale dei

vigili del fuoco in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 2 — di ispettore in prova del ruolo tecnico della carriera direttiva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Dei rimanenti centottantasette posti, un sesto è riservato, ai sensi dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1972, n. 748, al personale della carriera di concetto con qualifica di geometra e perito capo o equiparata nonché di geometra e perito principale o equiparata, in possesso della laurea in ingegneria, e il 2% sono riservati ai sensi dell'art. 40, secondo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 574.

I posti riservati che non venissero coperti per mancanza di vincitori o idonei verranno conferiti agli altri candidati idonei.

I vincitori verranno assegnati presso i comandi provinciali dei vigili del fuoco, tenendo conto delle esigenze di servizio da valutare all'atto dell'assegnazione dei candidati.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:

1) la laurea in ingegneria conseguita in Italia con esclusione di altro titolo di studio;

2) l'età che, ai sensi della legge 14 marzo 1958, n. 251, non deve essere superiore agli anni 30, salvo le elevazioni dei limiti d'età previste dalle disposizioni vigenti; tale limite non potrà in nessun caso eccedere agli anni 35.

In merito alle elevazioni del limite d'età si precisa quanto segue:

I) il limite massimo di 30 anni elevato ad anni 35:

per gli aspiranti che siano dipendenti civili di ruolo delle amministrazioni statali, anche se in servizio in prova, e per il personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonché per coloro che appartengono a categorie assimilate agli ex-combattenti;

per gli orfani di guerra e gli orfani dei caduti per causa di servizio di cui all'art. 6 della legge 15 novembre 1965, n. 1228, nonché per gli orfani dei caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851;

per coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, agli effetti del limite d'età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, non viene computato agli effetti del limite d'età;

II) ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modifiche, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465, per gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite di 30 anni è elevato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistenza e per gli assistenti straordinari volontari e incaricati, sia in attività, sia cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari a metà del servizio presso l'Università od istituto di istruzione universitaria, purché complessivamente non si superino gli anni 35;

III) il limite massimo di 30 anni è altresì elevato:

a) di un anno, nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine della presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*), ed entrambe con quelle previste dal precedente punto 2), purché complessivamente non si superino gli anni 35;

IV) ai sensi dell'art. 22 della legge 31 ottobre 1961, n. 1169, gli ufficiali volontari dei vigili del fuoco in servizio continuativo alla data del 1° luglio 1960 possono partecipare al concorso a prescindere dai limiti d'età;

3) avere assolto gli obblighi di leva;

4) la statura non inferiore ai metri 1,65;

5) la piena ed incondizionata idoneità fisica.

I requisiti di cui ai numeri 4) e 5) saranno accertati dalla commissione medica di cui all'art. 1 della legge 14 marzo 1958, n. 251, in correlazione con l'art. 12 della legge 31 ottobre 1961, n. 1169, prima dell'inizio delle prove scritte.

Alla visita medica il candidato dovrà presentarsi munito di idoneo documento di riconoscimento;

6) di essere cittadino italiano (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

7) avere il godimento dei diritti politici;

8) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile.

Art. 3.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

A norma dell'art. 128, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono altresì, concorrere coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego presso pubblica amministrazione, per i motivi di cui alla lettera *d*) dell'art. 127 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica.

Per difetto dei requisiti prescritti l'amministrazione può disporre, in ogni momento, l'esclusione dal concorso con decreto motivato del Ministro.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 3.000, dovranno essere presentate o dovranno pervenire a mezzo di raccomandata al Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande anzidette si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il personale di ruolo e i dipendenti di ruolo delle altre amministrazioni dello Stato, aventi titolo a partecipare al concorso, nonché gli ufficiali volontari di cui al punto IV) del precedente art. 2, faranno pervenire alla Direzione anzidetta le domande, nel termine succitato a mezzo degli uffici presso i quali prestano servizio.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

1) la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che, avendo superato il trentesimo anno di età, chiedono l'ammissione al concorso perché in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nel n. 2) dell'art. 2, dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto alla elevazione del limite massimo di età;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate;

5) la loro posizione nei riguardi degli obblighi di leva;

6) il titolo di studio, precisando il luogo e la data del conseguimento;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Le domande dovranno inoltre contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati e la dichiarazione di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 27 gennaio 1968 (funzionario competente a ricevere la documentazione; notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma comporta l'esclusione dal concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte od incomplete indicazioni di recapito da parte dell'aspirante o

da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 5.

La commissione esaminatrice del concorso sarà costituita a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 6.

Per lo svolgimento delle prove d'esame si osserveranno le norme della parte I, titolo I, capo II, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

L'esame, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, consterà di due prove scritte e di un colloquio, in base all'allegato programma di esame che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 7.

Il diario e il luogo delle prove scritte verrà stabilito con successivo decreto ministeriale.

I concorrenti ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte nella sede e nei giorni che verranno comunicati con lettera personale che verrà consegnata il giorno della visita medica.

Alla visita medica di cui al precedente art. 2 e per l'accesso all'aula d'esame il concorrente ammesso a sostenere le prove scritte dovrà esibire uno dei seguenti documenti: libretto ferroviario, carta d'identità, tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente automobilistica, ovvero fotografia recente autenticata dal sindaco o da un notaio.

Art. 8.

Al colloquio, che sarà pubblico, e che avrà luogo in Roma presso il Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi, saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati, che conseguono l'ammissione al colloquio ne viene data comunicazione almeno venti giorni prima del giorno in cui devono sostenerlo con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga una votazione di almeno sei decimi.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

Art. 9.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà, nel medesimo giorno, reso pubblico.

Art. 10.

I candidati che, nel colloquio, abbiano riportato una votazione non inferiore a sei decimi, devono far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e di servizi antincendi, entro il termine perentorio di dieci giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione degli elenchi, di cui al precedente art. 9, i documenti comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza della nomina, indicati nell'allegato *A*.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori del concorso è approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tal fine i concorrenti utilmente collocatisi nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi, nel termine perentorio di trenta giorni, a datare dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al predetto concorso, non abbia superato il trentesimo anno di età.

I concorrenti i quali, pur avendo superato il trentesimo anno di età abbiano titolo all'ammissione all'impiego perché in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nel n. 2, dell'art. 2 del presente decreto, dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della valutazione dei titoli preferenziali e di precedenza, a termine del precedente art. 10;

2) certificato su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano;

3) certificato su carta da bollo, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in nessuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo;

5) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa, con marca da bollo per ogni foglio.

Le marche da bollo dovranno essere debitamente annullate. I documenti stessi debbono essere aggiornati ed annotati delle eventuali benemerenze di guerra.

Sono tenuti a presentare copia del foglio matricolare anche coloro che, dichiarati idonei dal competente consiglio di leva, non abbiano prestato servizio militare e coloro che siano stati riformati successivamente alla loro presentazione alle armi.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva debbono presentare un certificato di esito di leva, rilasciato su carta da bollo dal sanitario del comune di origine o di residenza e vistato dal commissario di leva;

6) diploma originale di laurea in bollo o copia autenticata del diploma stesso, su carta bollata;

7) copia dello stato di servizio civile, rilasciata in bollo, autenticata dai superiori gerarchici. Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano dipendenti di ruolo di una pubblica amministrazione.

Art. 12.

I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4), del precedente art. 11 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella della richiesta.

I candidati che dimostrano di essere dipendenti di ruolo in servizio presso amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 1), 6) e 7) dell'art. 11.

I concorrenti che non potessero esibire i documenti richiesti per la distruzione a causa di eventi bellici degli archivi comunali, potranno supplire con atti notori, corredati dalla dichiarazione dell'avvenuta distruzione degli archivi da rilasciarsi dal sindaco competente.

I candidati indigenti possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) purchè dai documenti stessi risultino esplicitamente le condizioni di povertà mediante citazione degli estremi dell'apposito attestato rilasciato dalla autorità di pubblica sicurezza.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati a concorsi indetti da altri Ministeri, eccezione fatta per il titolo di studio originale.

Art. 13.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto ministeriale da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 14.

I vincitori del concorso saranno nominati ispettori in prova e comandati a frequentare presso le scuole centrali anticendi un corso a carattere teorico-pratico della durata di mesi sei, al termine del quale, se giudicati idonei, conseguiranno la nomina ad ispettore e saranno iscritti nel ruolo in base alla graduatoria formata al termine del corso stesso.

Quelli, invece, che non supereranno il corso saranno ammessi per una sola volta agli esami di riparazione, dopo di che, se ancora risultati non idonei, sarà dichiarata nei loro confronti la risoluzione del rapporto di impiego.

Il giudizio delle prove di fine corso è devoluto ad una commissione presieduta da un prefetto di prima classe in servizio presso il Ministero dell'interno e composta dal comandante delle scuole centrali anticendi e dai docenti del corso.

Un funzionario amministrativo della carriera direttiva in servizio presso la Direzione generale dei servizi antincendi con qualifica non inferiore a consigliere eserciterà le funzioni di segretario.

Il funzionario dirigente la divisione concorsi e corsi della Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 9 maggio 1984

Il Ministro: SCALFARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1984
Registro n. 21 *Interno, foglio n.* 33

PROGRAMMA D'ESAME

Il programma d'esame consta di due prove scritte e di un colloquio.

1) Costruzioni civili ed industriali: travature - muri di sostegno - strutture varie e calcoli relativi alla stabilità - caratteristiche dei materiali da costruzione - lesioni nei fabbricati - crolli - nozioni sulle costruzioni antisismiche.

2-*a*) Meccanica applicata alle macchine e macchinario - macchine termiche - macchine idrauliche;

b) idraulica: nozioni generali - acquedotti e fognature - calcoli delle condotte d'acqua - nozioni sul regime dei fiumi (piene e alluvioni);

c) elettrotecnica: principi generali di elettrici e magnetismo delle macchine elettriche - impianti di distribuzione e di utilizzazione.

3) Fisica tecnologica: trasmissione del calore - riscaldamento - ventilazione - termodinamica.

4) Nozioni generali di chimica industriale: combustibili - sostanze infiammabili - miscele e sostanze esplodenti - gas nocivi.

5) Legislazione sociale e norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

6) Diritto comunitario.

La prima prova scritta, comune a tutti i candidati, verte sugli argomenti di cui al n. 1).

La seconda prova scritta, a scelta del candidato, verte sugli argomenti di cui al n. 2), lettere *a*), *b*) e *c*).

Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte e sulle altre indicate nel programma.

Modello di domanda
(in carta legale)

Al Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi - Divisione concorsi e corsi - Piazza Viminale - 00100 ROMA

Il sottoscritto (nome e cognome) . . . .
nato a . (provincia di . .)
il . . residente in (provincia di . .) via . . . chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per esami, a duecentotredici posti di ispettore in prova del ruolo tecnico della carriera direttiva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

ha diritto all'elevazione del limite massimo di età perchè . (solo per coloro che abbiano superato il trentesimo anno di età);

è cittadino italiano; ovvero ha diritto all'equiparazione perchè . . . .;

è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . ovvero non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . .;

non ha riportato condanne penali; ovvero ha riportato le seguenti condanne penali . . . .;

è in possesso della laurea in ingegneria . . . . . (indicare la specializzazione) conseguita presso l'Università degli studi di . . . . . nell'anno accademico . . . .;

per quanto riguarda gli obblighi di leva, la sua posizione è la seguente: . . . .;

non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni; ovvero ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . in qualità di . . . . *ed ha cessato tale servizio per i seguenti* motivi . . . . ovvero presta servizio presso la seguente pubblica amministrazione . . . . . in qualità di . . . .;

non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni, né è stato dichiarato decaduto dall'impiego presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito l'impiego medesimo mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

desidera ricevere ogni comunicazione al seguente indirizzo . . .

Data, .

Firma

(la firma deve essere autenticata)

ALLEGATO *A*

DOCUMENTAZIONE DEI TITOLI CHE DANNO DIRITTO ALLA PREFERENZA NELLA NOMINA E ALLA ELEVAZIONE DEL LIMITE MASSIMO DI ETA'.

Ai fini dell'applicazione dei benefici suddetti, gli interessati dovranno ottemperare, nei termini stabiliti dagli articoli 10 e 14, a quanto segue:

1) *Mutilati ed invalidi*:

a) i mutilati e gli invalidi in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle lesioni o ferite riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasioni di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953; i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi di guerra altoatesini, nonché i mutilati e gli invalidi della sedicente repubblica sociale italiana, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dalla direzione provinciale del tesoro competente, oppure una dichiarazione di invalidità, in carta da bollo, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui sono indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido nonché la categoria di pensione;

b) i mutilati e gli invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce di invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato — secondo i casi — dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 83 dell'8 aprile 1948);

c) i mutilati e gli invalidi del lavoro dovranno presentare un certificato in carta da bollo — rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, dal quale risulti il numero di iscrizione nel relativo elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, nonché l'infermità o lesione che ha determinato l'invalidità dell'interessato e il grado di riduzione della sua capacità lavorativa;

d) i mutilati e gli invalidi civili dovranno presentare un certificato in carta da bollo, rilasciato dal competente organo provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi ci-

vili, dal quale risultino gli estremi relativi all'avvenuto accertamento dell'invalidità da parte della commissione sanitaria di cui all'art. 7 della legge 6 agosto 1966, n. 625, nonché la natura della minorazione fisica del concorrente e il grado di riduzione della sua capacità lavorativa.

2) *Orfani*:

a) gli orfani dei caduti per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale (regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111), o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953; gli orfani dei militari irreperibili o deceduti per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra — prestato nelle Forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti altoatesini nonché i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra (legge 1° ottobre 1951, n. 1140), dovranno presentare certificato — in carta bollata — rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, ai sensi degli articoli 8 e 61 della legge 13 marzo 1958, n. 365;

b) gli orfani dei caduti per causa di servizio o considerati tali a norma degli articoli 9 e 13 della legge 23 aprile 1965, n. 488, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante apposita dichiarazione — in carta bollata — rilasciata dall'amministrazione presso la quale, il genitore caduto o diventato inabile al lavoro, prestava servizio, ai sensi dell'art. 4, ultimo comma, della legge 15 novembre 1965, n. 1288;

c) gli orfani dei caduti sul lavoro dovranno dimostrare tale loro qualità mediante apposito certificato — in carta bollata — rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, dal quale risulti il numero di iscrizione nel relativo elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851.

3) *Vedove non rimaritate dei caduti*:

a) le vedove non rimaritate dei caduti in guerra o per fatti di guerra indicati nella citata lettera *a*) della voce orfani, dovranno comprovare tale loro condizione mediante l'apposito mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione accordata ai sensi della legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) le vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio e quelle parificate a tale categoria ai sensi dell'art. 9 della citata legge 23 aprile 1965, n. 488, dovranno comprovare tale loro condizione mediante un'apposita dichiarazione — in carta bollata — rilasciata dall'amministrazione presso la quale il coniuge caduto prestava servizio;

c) le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro dovranno comprovare tale loro condizione mediante un certificato — in carta bollata — rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, dal quale risulti il numero di iscrizione nell'elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851.

4) *Profughi*:

a) i profughi dovranno comprovare tale loro qualifica mediante il documento previsto — a seconda dei casi — dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie dei profughi e cioè:

i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri, o da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra di cui alla legge 4 marzo 1962, n. 137, dovranno comprovare la loro qualifica mediante un'attestazione — su carta da bollo — rilasciata dal prefetto della provincia di residenza;

i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

i profughi dalla Libia, di cui al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, i profughi dall'Egitto, dall'Algeria, dalla Tunisia, da Tangeri, dalla Rhodesia e dagli altri Paesi africani, potranno anche presentare un'attestazione — in carta da bollo — rilasciata dal Ministero degli affari esteri o dall'autorità consolare.

Gli invalidi di guerra, gli invalidi civili per fatto di guerra, gli invalidi per servizio, gli invalidi per lavoro, gli invalidi civili, gli orfani e le vedove di caduti in guerra o per fatto di guerra o per servizio o per lavoro ed i profughi, potranno produrre — in luogo dei documenti di cui ai precedenti numeri 1), 2), 3) e 4) — un certificato, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante l'iscrizione nell'apposito elenco istituito ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

5) *Cittadini deportati o internati*:

a) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno attestazione — in carta da bollo — rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

6) *Figli di mutilati e di invalidi*:

a) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicate nel precedente n. 1), lettera *a*), dovranno documentare tale loro qualità presentando un certificato — in carta da bollo — rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

b) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio o del lavoro, dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato — in carta bollata — rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione, con l'indicazione della relativa categoria.

7) *Madri e sorelle dei caduti*:

a) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle lettere *a*), *b*) e *c*) della voce orfani, dovranno comprovare tale loro condizione mediante apposito certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

8) *Decorati e feriti in combattimento*:

a) gli insigniti di medaglia al valor militare, i feriti in combattimento e gli insigniti di croce di guerra o altra attestazone speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione.

9) *Personale militare in servizio per conto dell'O.N.U.*:

a) coloro che, per conto dell'O.N.U., abbiano prestato o prestino servizio in zone d'intervento militare dovranno produrre apposita attestazione — in carta bollata — rilasciata dal Ministero della difesa.

10) *Perseguitati razziali*:

a) coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante un attestato — in carta bollata — rilasciato dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la residenza;

b) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, in carta legale, della competente autorità israelitica.

11) *Coniugati*:

a) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, in carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza in data non posteriore a quella indicata nell'art. 14 del bando.

12) *Dipendenti delle amministrazioni dello Stato*:

a) i candidati che siano impiegati civili di ruolo dello Stato e gli operai di ruolo dello Stato dovranno produrre copia integrale dello stato matricolare, in bollo, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici in data non posteriore a quella indicata nel citato art. 14;

b) i concorrenti che siano dipendenti statali non di ruolo dovranno produrre un certificato, in data non posteriore a quella di cui al ripetuto art. 14, rilasciato in carta bollata dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino: la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato; nonché gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio o nel minore periodo di servizio prestato.

(5534)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi a posti di personale non docente presso l'Università di Messina

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (settima qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso la clinica e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

clinica oculistica posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Messina, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le prove d'esame si svolgeranno presso i locali della clinica oculistica del policlinico universitario di Messina alle ore 9 nei giorni 26, 27 e 28 novembre 1984.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Messina.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (settima qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di igiene (2ª cattedra) . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea rilasciata dalla facoltà di medicina e chirurgia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Messina, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le prove d'esame si svolgeranno presso l'istituto polidisciplinare di scienze igienistiche - Università degli studi di Messina, alle ore 9 nei giorni 3, 4 e 5 dicembre 1984.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Messina.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (settima qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di psichiatria posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Messina, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le prove d'esame si svolgeranno presso i locali della clinica psichiatrica del policlinico universitario di Messina alle ore 9 nei giorni 3, 4 e 5 dicembre 1984.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Messina.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso la scuola e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di anatomia umana normale (2ª cattedra) posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Messina, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Messina.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso la cattedra e per il posto sotto indicato:

Facoltà di magistero:

cattedra di pedagogia 1ª . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Messina, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Messina.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso la scuola e per i posti sotto indicati:

Facoltà di economia e commercio:

scuola di statistica . . . . posti 2

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Messina, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le prove d'esame si svolgeranno presso i locali della scuola di statistica della facoltà di economia e commercio - Messina, alle ore 9 del giorno 3 dicembre 1984.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Messina.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso i servizi e per i posti sotto indicati:

Facoltà di giurisprudenza:

servizi generali . posti 3

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Messina, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le prove d'esame si svolgeranno presso i locali della facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Messina alle ore 9 del giorno 10 dicembre 1984.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Messina.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di scienze politiche:

istituto di storia del diritto e delle istituzioni posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Messina, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le prove d'esame si svolgeranno presso i locali dell'istituto di storia del diritto e istituzioni - facoltà di scienze politiche - Messina, alle ore 9 del giorno 13 dicembre 1984.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Messina.

(5608)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Convocazione della commissione prevista dall'art. 10 del decreto ministeriale 31 gennaio 1983 per le operazioni di sorteggio dei nominativi dei componenti che dovranno far parte delle commissioni esaminatrici degli esami di idoneità per il profilo professionale medici, area funzionale di medicina, sessione relativa all'anno 1983.

Il Ministro della sanità comunica che il giorno 5 novembre 1984, alle ore 9,30, si riunirà presso la sede del Ministero, piazzale dell'Industria, Direzione generale degli ospedali, piano V, stanza 44, la commissione prevista dall'art. 10 del decreto ministeriale 31 gennaio 1983 per le operazioni di sorteggio dei nominativi dei componenti che dovranno far parte delle commissioni esaminatrici degli esami di idoneità per il profilo professionale medici, area funzionale di medicina, sessione relativa all'anno 1983, per le discipline: nefrologia e neurologia (2ª commissione), microbiologia e diabetologia.

Nello stesso giorno si effettuerà il sorteggio dei nominativi dei componenti delle commissioni esaminatrici degli esami di idoneità per il profilo professionale farmacisti e per il profilo professionale veterinari

(5609)

COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO

Concorsi pubblici, per esami, a sessantadue posti nel profilo professionale di capo gestione, a cinquantacinque posti nel profilo professionale di capo stazione, a ottantatre posti nel profilo professionale di macchinista e a ottantasette posti nel profilo professionale di operaio qualificato I.E. nei ruoli locali, istituiti nella provincia di Bolzano, del personale delle ferrovie dello Stato.

Con decreto n. 21132/PR.I del 21 maggio 1984, registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 1984, registro n. 7, foglio n. 95 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 al Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige del 16 ottobre 1984, n. 50, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano ha indetto un concorso pubblico, per esami, a sessantadue posti nel profilo professionale di capo gestione (4ª categoria - tecnico) in prova nei ruoli locali, istituiti nella provincia di Bolzano, del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Dei predetti sessantadue posti, quattro sono riservati a cittadini italiani appartenenti al gruppo linguistico italiano, cinquantacinque ad appartenenti al gruppo linguistico tedesco e tre ad appartenenti al gruppo ladino.

Il concorso è aperto solo a coloro che abbiano superato l'esame di accertamento di conoscenza delle due lingue, italiana e tedesca, nei modi previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

Il termine di partecipazione al concorso è fissato in trenta giorni dall'anzidetta data del 16 ottobre 1984.

Con decreto n. 21088/PR.I del 15 maggio 1984, registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 1984, registro n. 7, foglio n. 94 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 al Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige del 16 ottobre 1984, n. 50, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano ha indetto un concorso pubblico, per esami, a cinquantacinque posti nel profilo professionale di capo stazione (4ª categoria - tecnico) in prova nei ruoli locali, istituiti nella provincia di Bolzano, del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Dei predetti cinquantacinque posti, uno è riservato a cittadini italiani appartenenti al gruppo linguistico italiano, cinquantuno ad appartenenti al gruppo linguistico tedesco e tre ad appartenenti al gruppo ladino.

Il concorso è aperto solo a coloro che abbiano superato l'esame di accertamento di conoscenza delle due lingue, italiana e tedesca, nei modi previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

Il termine di partecipazione al concorso è fissato in trenta giorni dall'anzidetta data del 16 ottobre 1984.

Con decreto n. 21151/PR.I del 1° giugno 1984, registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 1984, registro n. 7, foglio n. 93, e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige del 16 ottobre 1984, n. 50, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano ha indetto un concorso pubblico, per esami, a ottantatre posti nel profilo professionale di macchinista (4ª categoria - tecnico) in prova nei ruoli locali, istituiti nella provincia di Bolzano, del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Dei detti ottantatre posti, uno è riservato a cittadini italiani appartenenti al gruppo linguistico italiano, settantasette sono riservati ad appartenenti al gruppo linguistico tedesco e cinque ad appartenenti al gruppo ladino.

Il concorso è aperto solo a coloro che abbiano superato l'esame di accertamento di conoscenza delle due lingue, italiana e tedesca, nei modi previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

Il termine di partecipazione al concorso è fissato in trenta giorni dall'anzidetta data del 16 ottobre 1984.

Con decreto n. 21181/PR.I del 16 giugno 1984, registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 1984, registro n. 8, foglio n. 348, e pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 al Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige del 16 ottobre 1984, n. 50, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano ha indetto un concorso pubblico, per esami, nel profilo professionale di operaio qualificato I.E. (operatore specializzato - 3ª categoria) in prova nei ruoli locali, istituiti nella provincia di Bolzano, del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Dei predetti ottantasette posti, otto sono riservati a cittadini italiani appartenenti al gruppo linguistico italiano, settantacinque ad appartenenti al gruppo linguistico tedesco e quattro ad appartenenti al gruppo ladino.

Il concorso è aperto solo a coloro che abbiano superato l'esame di accertamento di conoscenza delle due lingue, italiana e tedesca, nei modi previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

Il termine per la partecipazione al concorso è fissato in trenta giorni dall'anzidetta data del 16 ottobre 1984.

(5584)

R E G I O N I

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 25 giugno 1984, n. 16/Legisl.

Testo unico delle leggi provinciali sulle norme di procedura per l'applicazione delle sanzioni amministrative.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 43 *del* 4 *settembre* 1984)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto l'art. 10 della legge provinciale 18 agosto 1983, n. 31;

Decreta:

E' emanato il seguente testo unico delle leggi provinciali sulle norme di procedura per l'applicazione delle sanzioni amministrative.

E' revocato il decreto del presidente della giunta provinciale del 6 ottobre 1983, n. 19.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 25 giugno 1984

Il presidente: MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *agosto* 1984
Registro n. 9, *foglio n.* 167

TESTO UNICO DELLE LEGGI PROVINCIALI SULLE NORME DI PROCEDURA PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE.

Titolo I

NORME GENERALI

Art. 1.
(art. 1 L.P. 7 gennaio 1977, n. 9)
Sfera di applicazione

(1) Le sanzioni amministrative disposte da leggi o regolamenti provinciali, o da norme statali o regionali applicabili ai sensi degli articoli 105 e 106 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono irrogate secondo la disciplina prevista dai successivi articoli.

Art. 2.
(art. 2 L.P. 7 gennaio 1977, n. 9)
Solidarietà

(1) Il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà.

(2) Qualora le violazioni siano commesse da persona soggetta all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorità, incaricata della direzione o vigilanza è tenuta in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta.

Art. 3.
(art. 3 L.P. 7 gennaio 1977, n. 9; art. 1 L.P. 18 agosto 1983, n. 31)
Accertamento delle violazioni

(1) Le violazioni delle norme di legge o regolamentari che comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa sono accertate dal personale appositamente incaricato di far osservare le singole disposizioni.

(2) Le violazioni delle norme in materia di polizia forestale possono essere accertate anche dai custodi forestali comunali.

(3) Gli agenti incaricati possono compiere gli atti di accertamento e procedere ai sequestri cautelari ai sensi e con le modalità di cui all'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

(4) Per gli accertamenti mediante analisi di campioni si osservano le disposizioni dell'art. 15 della precitata legge statale.

Art. 4.
(art. 4 L.P. 7 gennaio 1977, n. 9; art. 2 L.P. 18 agosto 1983, n. 31)
Contestazioni delle violazioni

(1) Le violazioni di cui all'articolo precedente, quando sia possibile, devono essere contestate immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa, o comunque soggetta all'applicazione della sanzione prevista.

(2) Qualora non sia avvenuta la contestazione personale per tutte o alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione devono essere notificati agli interessati residenti in Italia entro il termine di novanta giorni dall'accertamento, e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni.

(3) Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'amministrazione con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.

(4) L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti sia stata omessa la notificazione nel termine prescritto.

(5) La notificazione degli estremi della violazione è eseguita dallo stesso agente accertatore oppure a cura dell'ufficio dell'amministrazione, competente in base alle singole disposizioni di legge, a mezzo di ufficiale giudiziario, di messo provinciale o comunale o della posta.

(6) Qualora la violazione sia commessa da minore degli anni 14, la contestazione della stessa deve essere fatta alla persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o vigilanza sul medesimo.

(7) Copia del verbale di accertamento dell'infrazione, con la prova, quando occorre, delle eseguite contestazioni o notificazioni, deve essere trasmessa all'ufficio dell'amministrazione competente in materia.

(8) Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto dal quarto comma del successivo art. 7.

Art. 5.
(art. 3 L.P. 18 agosto 1983, n. 31)
Ammontare della sanzione pecuniaria

(1) Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla vigente normativa tra un limite minimo e un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione.

(2) L'autorità amministrativa competente ad applicare la sanzione pecuniaria può disporre, su richiesta dell'interessato che si trovi in disagiate condizioni economiche, che la sanzione medesima venga pagata in rate mensili da tre a trenta; ciascuna rata non può essere inferiore a L. 30.000. In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato dall'autorità amministrativa, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione.

(3) Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo.

Art. 6.
(art. 4 L.P. 18 agosto 1983, n. 31)
Pagamento in forma ridotta

(1) E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, presso il tesoriere della provincia o a mani dell'agente accertatore, qualora sia abilitato. Il pagamento della sanzione in misura ridotta ha effetto liberatorio per tutti gli obbligati.

(2) Non è ammesso il pagamento in misura ridotta in caso di sanzione pecuniaria determinata in misura fissa. Qualora il pagamento abbia avuto comunque luogo, si procede, ai sensi dell'articolo successivo, per il recupero della differenza della somma dovuta.

Art. 7.
(art. 5 L.P. 18 agosto 1983, n. 31)
Ordinanza-ingiunzione

(1) Qualora non abbia avuto luogo il pagamento ai sensi dell'articolo precedente, ovvero non sia consentito, il direttore di ripartizione o struttura organizzativa provinciale, di cui agli allegati *A* e *B* della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, a seconda delle materie attribuite ai rispettivi uffici dipendenti, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione, entro i limiti, minimo e massimo, stabiliti dalla legge o regolamento, e ingiunge agli obbligati di pagare al tesoriere della provincia la somma medesima, insieme con le spese, entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione dell'ingiunzione stessa. Di tale pagamento deve essere data comunicazione, entro il trentesimo giorno, a cura della tesoreria, all'autorità che ha emesso l'ordinanza. Gli interessati, entro trenta giorni dalla scadenza del termine utile per l'oblazione della sanzione amministrativa o dalla notifica dell'accertamento della violazione, possono richiedere di essere sentiti o possono far pervenire scritti difensivi all'organo competente ad irrogare la sanzione. Per le materie attribuite alla competenza dei singoli servizi sanitari gestiti direttamente dalla provincia, provvedono i rispettivi responsabili. Per le materie il cui esercizio è stato delegato dalla provincia, provvede il legale rappresentante dell'ente delegato: in ogni altro caso, di competenza provinciale, provvede il presidente della giunta provinciale.

(2) L'organo competente qualora non ritenga fondato l'accertamento, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto e agli interessati.

(3) Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate è altresì disposta con ordinanza di archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca.

(4) Il termine per il pagamento è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.

(5) L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Tuttavia l'ordinanza che dispone la confisca diviene esecutiva dopo il decorso del termine per proporre opposizione o, nel caso in cui l'opposizione è proposta, con il passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta l'opposizione o quando l'ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato il provvedimento opposto diviene inoppugnabile o è dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa.

Art. 8.
(art. 6 L.P. 18 agosto 1983, n. 31)
Ricorsi

(1) L'opposizione al sequestro amministrativo va presentata all'autorità indicata nel primo comma dell'articolo precedente, ai sensi dell'art. 19 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

(2) L'opposizione contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca, è proposta all'autorità e nei termini e modalità indicati nella vigente normativa statale.

(3) In tema di sequestro si applicano le disposizioni del precitato art. 19.

Art. 9.
(art. 9 L.P. 7 gennaio 1977, n. 9)
Prescrizione

(1) Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge, si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.

Art. 10.
(art. 10 L.P. 7 gennaio 1977, n. 9)
Esecuzione forzata

(1) Salvo quanto è disposto dagli articoli 8 e 9, decorso il termine prefissato per il pagamento, alla riscossione delle somme dovute si procede, su richiesta dell'amministrazione, mediante esecuzione forzata con l'osservanza delle norme del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici.

(2) Se la somma è dovuta in virtù di una sentenza, si procede alla riscossione con l'osservanza delle norme applicabili per il recupero delle spese processuali.

Art. 11.
(art. 11 L.P. 7 gennaio 1977, n. 9; art. 7 L.P. 18 agosto 1983, n. 31)
Altre sanzioni amministrative

(1) Salvo che non sia diversamente disposto, le violazioni di leggi o regolamenti che comportano l'applicazione di sanzioni amministrative diverse da quella pecuniaria, sono accertate e contestate nelle forme di cui ai precedenti articoli 3 e 4.

(2) Le relative sanzioni sono applicate, a seconda delle materie di rispettiva competenza, dagli organi indicati nel primo comma del precedente art. 7. Contro i provvedimenti dei medesimi è ammesso ricorso alla giunta provinciale entro trenta giorni dalla data della loro notificazione.

(3) I provvedimenti della giunta provinciale sono immediatamente esecutivi. Contro di essi è ammesso ricorso alla competente autorità giurisdizionale amministrativa.

Titolo II
NORME SPECIALI

Art. 12.
(art. 8 L.P. 18 agosto 1983, n. 31)
Organi competenti a ricevere il rapporto

(1) Nelle materie di competenza della provincia e negli altri casi, per le funzioni amministrative ad essa delegate, i rapporti concernenti l'accertamento delle relative violazioni sono presentati agli uffici provinciali competenti per le singole materie o direttamente agli organi indicati nel primo comma del precedente art. 7.

Art. 13.
(art. 9 L.P. 18 agosto 1983, n. 31)
Connessione obiettiva con un reato

(1) Nelle ipotesi di connessione obiettiva di una violazione non costituente reato, con un reato, si osservano le disposizioni statali vigenti in materia.

Art. 14.
(art. 14 L.P. 7 gennaio 1977, n. 9)
Notificazione degli atti amministrativi della provincia

(1) La notificazione degli atti o provvedimenti amministrativi viene eseguita mediante consegna o trasmissione di una copia in forma amministrativa dei medesimi, per mezzo di ufficiale giudiziario, di messo provinciale o comunale, o della posta, alla persona interessata, secondo le modalità e le forme di cui all'art. 137 e seguenti del codice di procedura civile.

(2) Quando si provvede a mezzo della posta si applicano le norme in vigore per la notificazione degli atti giudiziari in materia civile, sostituendosi all'ufficiale giudiziario l'ufficio dell'amministrazione competente in materia.

Titolo III
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 15.
(art. 15 L.P. 7 gennaio 1977, n. 9; art. 11 L.P. 18 agosto 1983, n. 31)
Norme abrogate

Sono abrogate le seguenti norme provinciali:

articoli 5 e 6 della legge provinciale 28 giugno 1972, n. 12, concernente la « disciplina della raccolta dei funghi nei terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici », e successive integrazioni;

articoli 9 e 10 della legge provinciale 28 giugno 1972, n. 13, concernente « norme per la protezione della flora alpina »;

art. 12, quarto comma, della legge provinciale 30 agosto 1972, n. 18, e successive modifiche, concernente la « disciplina degli obblighi dei concessionari idroelettrici e dell'impiego dell'energia per la elettrificazione locale »;

art. 5 della legge provinciale 19 gennaio 1973, n. 7, recante « integrazioni e modifiche alla legge 9 ottobre 1967, n. 950, concernente sanzioni per i trasgressori delle norme di polizia forestale »;

art. 33, dal primo al nono comma, della legge provinciale 4 giugno 1973, n. 12, concernente « provvedimenti contro l'inquinamento dell'aria in ambiente aperto ed in edifici e locali chiusi di lavoro »;

art. 12, dal primo all'ottavo comma, della legge provinciale 13 agosto 1973, n. 27, concernente « norme per la protezione della fauna »;

art. 22, dal secondo al sesto comma, della legge provinciale 6 settembre 1973, n. 61, concernente « norme per la tutela del suolo da inquinamenti e per la disciplina della raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi e semisolidi »;

art. 22, dal terzo all'ottavo comma, della legge provinciale 6 settembre 1973, n. 63, concernente « norme per la tutela delle acque da inquinamenti e per la disciplina degli scarichi »;

art. 33, dal secondo al settimo comma, della legge provinciale 8 novembre 1973, n. 87, concernente la « disciplina delle linee di trasporto funiviario in servizio pubblico »;

art. 10, dal terzo all'ottavo comma, della legge provinciale 11 giugno 1975, n. 29, concernente « norme per la tutela dei bacini d'acqua »;

art. 27, primo e secondo comma, e art. 28 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, concernente l'« ordinamento dell'azienda speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo »;

art. 7 della legge provinciale 24 giugno 1976, n. 23, concernente « norme sulla circolazione con veicoli a motore in territorio sottoposto a vincolo idrogeologico e/o di tutela paesaggistico-ambientale »;

art. 14, dal terzo al settimo comma, della legge provinciale 12 agosto 1976, n. 32, concernente la « disciplina delle cave e delle torbiere ».

Sono abrogate le disposizioni di legge provinciale, incompatibili con quelle contenute nel presente testo unico.

Art. 16.
Sfera di applicazione ed entrata in vigore

(1) Le disposizioni di cui agli articoli 1; 2; 3, primo e secondo comma; 4, primo, secondo, quarto, quinto e sesto comma; 9; 10; 11, primo e terzo comma; 14 e 15, primo comma, non si applicano alle violazioni accertate anteriormente al 31 marzo 1977, fatte salve quelle concernenti la notificazione degli atti amministrativi.

(2) Le disposizioni di cui agli articoli 3, terzo e quarto comma; 4, terzo, settimo e ottavo comma; 5; 6; 7; 8; 11, secondo comma; 12; 13 e 15, secondo comma, non si applicano per le violazioni, accertate anteriormente alla data del 14 settembre 1983, per le quali sia già stata notificata ordinanza-ingiunzione dai competenti organi.

(4918)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
  BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10. Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi*:		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

			Prezzi di vendita *Italia*	*Estero*
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L.	1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L.	6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo L. 700, per l'Africa L. 1.600, per le Americhe L. 2.000, per l'Asia L. 1.600, per l'Oceania L. 3.400.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227